



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO
Provincia di Brescia

Savio dell'Adamello, data del protocollo informatico

OGGETTO	ACCORDO QUADRO DI DURATA QUADRIENNALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE DEL PATRIMONIO COMUNALE AGRO-SILVO-PASTORALE
CIG PADRE	B6717ACA5F
CPV	77200000-2 - Servizi forestali
CODICE GARA

TRA

Comune di Savio dell'Adamello, nella propria veste di Stazione Appaltante, con sede in Savio dell'Adamello, Via San Marco, 19. Codice Fiscale 00951760172, rappresentato dal domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica in esecuzione del decreto sindacale n. 1/2025 prot. 0000078 del 09/01/2025

E

La ditta Consorzio Forestale Alta Valle Camonica con sede in Edolo (BS), Via G. G. Treboldi n. 77 C.F./P.IVA 01810800985 rappresentata dal domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di legale rappresentante;

Premesso:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 45 del 08/04/2025 veniva assunta la decisione a contrarre, di cui all'art.17 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., finalizzata all'avvio della procedura di affidamento, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., per l'individuazione mediante piattaforma telematica di approvvigionamento di un operatore economico con il quale concludere e stipulare un accordo quadro - di cui all'art.59 del medesimo decreto - di durata quadriennale ed importo complessivo massimo per l'intera durata di € 139.000,00 oltre IVA di legge per il servizio di pulizia e sistemazione delle strade e del verde del patrimonio comunale agro-silvo-pastorale;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. ... del .../.../... è stato aggiudicato il servizio in oggetto all'Operatore Economico Consorzio Forestale Alta Valle Camonica con sede in Edolo (BS), Via G. G. Treboldi n. 77 C.F./P.IVA 01810800985;

Premesso altresì che i Contratti Attuativi sono regolati dalle condizioni riportate nel presente atto. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non determina l'insorgenza di obbligazioni con l'Operatore Economico in quanto dette obbligazioni sorgeranno soltanto con i relativi contratti attuativi, non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante relativamente all'affidamento degli interventi previsti e dà origine unicamente ad un obbligo dell'operatore economico di accettare le condizioni fissate. L'operatore economico, pertanto, non avrà nulla a pretendere dal presente Accordo Quadro fintanto che la Stazione Appaltante non darà luogo ai contratti attuativi, con l'assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio comunale, e alle successive comunicazioni di avvio del servizio.



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO
Provincia di Brescia

Visti:

1. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
2. Il Regolamento di contabilità;
3. l'art. 59 del d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
4. l'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023;

ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 FINALITA'

L'accordo in oggetto ha come obiettivo quello di provvedere ad affidare il servizio di pulizia e sistemazione delle strade e del verde del patrimonio comunale agro-silvo-pastorale, necessari per la corretta fruizione degli spazi comunali, la sicurezza della viabilità ed il pubblico decoro, a tal fine procedendo ad avviare le operazioni di individuazione di un operatore in grado di garantire continuità di servizio secondo le modalità dettate dalla normativa vigente

Art.2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro detta le condizioni generali di contratto tra Stazione Appaltante e Appaltatore aggiudicatario nel rispetto delle quali saranno erogate le prestazioni inerenti il servizio di pulizia e sistemazione delle strade e del verde del patrimonio comunale agro-silvo-pastorale alle condizioni contrattuali ed economiche espresse nella documentazione della procedura svolta tramite piattaforma Sintel identificata all'ID 199685201.

L'esecuzione dell'appalto non rientra nella fattispecie di cui all'art. 57 del D.Lgs 36/2023 in quanto non riconducibili/e alle categorie oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi, definiti con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Ogni singola prestazione comprende tutte le attività necessarie a garantirne la corretta esecuzione.

Art.3 CONTRATTI ATTUATIVI

L'esecuzione delle prestazioni riconducibili al presente accordo avverrà mediante la stipula di Contratti Attuativi, in conformità alle condizioni contrattuali ed economiche stabilite nell'accordo stesso e nei singoli contratti attuativi, comunicando altresì il CIG figlio/derivato che dovrà essere riportato in fattura.

I prezzi offerti nella procedura Sintel identificata all'ID 199685201 saranno applicati ai singoli contratti attuativi che verranno sottoscritti con l'operatore economico.

L'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni comunicate dal personale del Comune di Savio dell'Adamello e in nessun caso potrà posticipare o rimandare i servizi richiesti.

Art.4 CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'operatore economico nell'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l'importo massimo di € 139.000,00 (centotrentanovemila/00) IVA esclusa per le prestazioni elencate all'art.2.

L'importo per gli oneri della sicurezza da interferenze è pari a € 2.500,00 ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Si precisa che verranno calcolati sulla base dei singoli contratti attuativi e non saranno soggetti a ribasso:

- gli oneri della sicurezza;



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Provincia di Brescia

- i costi della manodopera in conformità a quanto previsto dall'art. 41 commi 13 e 14 del D.lgs 36/2023 e in applicazione del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

L'ammontare dell'Accordo Quadro costituisce il valore massimo presunto di un insieme di prestazioni, non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti attuativi fino alla concorrenza dell'importo indicato e non costituisce per l'operatore economico selezionato minimo garantito.

Il ribasso offerto dall'o.e. si applica sui singoli contratti attuativi.

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui il Comune di Savio dell'Adamello non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

Il compenso pattuito si intende onnicomprensivo pertanto tutte le eventuali spese connesse all'espletamento del servizio oggetto del presente accordo quadro sono a carico dell'operatore economico. Tutte le attrezzature, gli strumenti e i materiali necessari per l'esecuzione delle prestazioni saranno forniti dall'operatore economico. Quest'ultimo assume altresì a proprio carico tutti i rischi connessi all'esecuzione delle prestazioni, esonerando il Comune di Savio dell'Adamello da ogni responsabilità al riguardo.

Art.5 REVISIONE PREZZI

Al presente accordo quadro è applicata la disciplina della revisione dei prezzi, come disciplinata dall'Art. 60 del Codice dei contratti, per ogni singolo contratto attuativo.

La revisione viene disposta dalla Stazione Appaltante, previa istruttoria del RUP, nei limiti previsti dal predetto articolo 60.

Al fine della determinazione della revisione viene utilizzato l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione in relazione al valore del corrispondente mese dell'anno di sottoscrizione del contratto. La revisione in aumento viene disposta unicamente su istanza motivata dell'operatore economico. È onere dello stesso segnalare entro 60 giorni il verificarsi delle circostanze di cui all'art. 60 comma 2 del Codice con dettagliata relazione e computo. In particolare, l'istanza di revisione deve indicare in termini percentuali, la variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata da documentazione idonea a dimostrare gli aumenti sopravvenuti.

Art.6 LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Le prestazioni devono essere svolte presso il territorio comunale di proprietà del Comune di Savio dell'Adamello indicati dalla Stazione Appaltante nei singoli contratti attuativi e il presente accordo Quadro ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del presente atto ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito all'articolo 3. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti Attuativi, tutte le prestazioni che il Comune ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'accordo.

Art.7 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'OPERATORE ECONOMICO

Nell'obbligarsi le prestazioni indicate dall'art. 3 nei modi e nei termini stabiliti nell'allegato tecnico allegato al presente Accordo, l'Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente atto:

1. di accettare le condizioni contenute nel presente accordo quadro e dei documenti allegati e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
2. di aver preso conoscenza delle prestazioni richieste;
3. di aver compreso che l'importo dei singoli servizi affidati sulla base dell'Accordo Quadro verrà calcolato all'atto dell'emissione dei singoli contratti attuativi, cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto ad esclusione degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera non ribassabili;



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO
Provincia di Brescia

Art.8 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 36/2023 non si procede alla richiesta di cauzione provvisoria.

Ai sensi del co.4 dell'art. 53 del D.lgs 36/2023 la Stazione Appaltante non richiede la costituzione di una cauzione definitiva nella misura del cinque per cento dell'importo offerto ritenendo tale misura sproporzionata rispetto alle caratteristiche dell'intervento e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

Art.9 INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITA'

Si rimanda all'art. 13 – PENALI del capitolato prestazionale disciplinante l'accordo quadro.

Art.10 CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO, DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del d.lgs 36/2023, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d), la cessione dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, è ammesso il subappalto nei modi e nelle forme regolamentate dall'art. 119 del d.lgs 36/2023 previa autorizzazione della stazione appaltante.

Art.11 MODALITA' DI PAGAMENTO –TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La Stazione Appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all'Appaltatore, previa emissione di fattura secondo le modalità previste dai singoli contratti attuativi.

Sull'importo della contabilità è operata una ritenuta di garanzia dello 0,50% che sarà corrisposta in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi.

Il pagamento verrà effettuato, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, a cura della Tesoreria Comunale previa verifica e valutazione del corretto adempimento del servizio oggetto del singolo contratto attuativo esclusivamente mediante bonifico bancario/postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente dedicato indicato dalla Ditta, come da comunicazione ex art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 in atti.

Dall'importo delle singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per penali o per l'eventuale esecuzione in danno.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti, fino a nuova diversa comunicazione, verranno effettuati a cura della Tesoreria Comunale esclusivamente mediante bonifico bancario/postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sui conti correnti dedicati comunicati dall'appaltatore con nota depositata agli atti.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge 13.8.2010 n. 136. La Stazione Appaltante dichiara che il codice da indicare nei pagamenti sarà quello riferito al singolo Contratto Attuativo.

La fattura dovrà contenere, oltre agli elementi di legge, i seguenti dati obbligatori: tipo documento, CIG, causale, impegno di spesa, modalità di pagamento, scadenza e dovrà essere corrispondente al prospetto di fattura che verrà inviato in sede di richiesta di fatturazione.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. Nelle transazioni tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente, il soggetto che ha notizia



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Provincia di Brescia

dell'inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima.

Art.12 CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO

La Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente accordo, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Costituisce, infine, clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C., comportante la risoluzione di diritto del contratto il rifiuto dell'appaltatore di stipulare anche uno solo dei contratti attuativi di esecuzione entro un termine congruo a seguito di sollecito e diffida ad adempiere del RUP non inferiore ai 7 giorni;

L'inosservanza degli obblighi previsti dal citato Codice, comporterà la risoluzione del contratto.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in essere alla data in cui la risoluzione è dichiarata.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii in tema di accordo bonario, per ogni controversia non risolta in materia di diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, è prevista la competenza del Giudice Ordinario ed è escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 213 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto applicativo in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art.13 ESTRANEITÀ ALLA STRUTTURA COMUNALE

L'operatore è estraneo alla struttura del committente e non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli Uffici comunali.

Le parti hanno l'obbligo di osservare il D.P.R. 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Savio dell'Adamello. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, si attesta, in relazione al presente incarico, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

L'affidatario dichiara di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni prevista dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., non avendo assunto nell'ultimo triennio dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Brescia negli ultimi tre anni di servizio.

Art.14 CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti hanno l'obbligo di osservare il D.P.R. n. 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Savio dell'Adamello. Entrambi i documenti citati sono pubblicati sul sito del Comune di Brescia, Sezione Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti generali > Codice disciplinare e Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione".

A tal fine il professionista dichiara di averne preso piena e completa conoscenza, impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a qualsiasi titolo. L'inosservanza grave e ripetuta di tali disposizioni comporta la decadenza dell'incarico.

In caso di violazione di taluno degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal Codice generale da parte di soggetti non dipendenti, valutata la compatibilità dello stesso con il rapporto instaurato, l'amministrazione comunale provvede alla contestazione, assegnando un termine di 10 giorni per presentare eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, ovvero le ritenute giustificazioni inadeguate o



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Provincia di Brescia

insufficienti a escludere la violazione, l'amministrazione dispone, se del caso, la decadenza dall'incarico, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Il professionista e i suoi collaboratori qualora vengano a conoscenza, in ragione del rapporto con il Comune di Savio dell'Adamello, di situazioni di grave irregolarità e di violazione del Codice di comportamento e del Codice generale, di fenomeni di corruzione, di condotte illecite, di attività svolte in violazione della disciplina vigente sullo svolgimento delle attività extraistituzionali compiuti da dipendenti o da soggetti terzi all'Ente che svolgono attività/servizi per conto di quest'ultimo, di cui siano a personale conoscenza o riscontrati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, devono effettuare la segnalazione di tali accadimenti al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Art.15 DIVIETO DI c.d. PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, il professionista aggiudicatario, sottoscrivendo il presente disciplinare, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Savio dell'Adamello, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art.16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'incaricato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso in ragione dell'affidamento dell'incarico, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione o sfruttamento a qualsiasi titolo. Nel trattamento dei dati personali l'incaricato dovrà osservare la vigente normativa (Reg. UE 2016/679 – D.Lgs. 196/2003) ed adottare nelle operazioni di trattamento misure di sicurezza adeguate, anche in conformità ai doveri di diligenza professionale previsti per la categoria di appartenenza.

Nel trattamento dei dati personali acquisiti o ricevuti in relazione all'incarico, l'incaricato sarà autonomo titolare del trattamento con le conseguenti responsabilità legate a tale ruolo.

Art.17 EFFETTI DELL'ATTO

Il presente atto è impegnativo per l'operatore economico immediatamente dopo la sua sottoscrizione, per il Comune dopo l'adozione del provvedimento di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e la sottoscrizione del presente contratto da parte del Responsabile del Settore competente.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, l'accordo è stipulato in modalità elettronica.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n.131 ed è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'operatore economico. Per quanto non previsto nel presente atto, la prestazione è soggetta alle condizioni contenute nel codice dei contratti.

Art.18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Savio dell'Adamello saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Savio dell'Adamello. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://www.comune.savio-re-delladamello.bs.it/>.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO
Provincia di Brescia

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	Ghirardini Daniela

*Approvato e sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82*

- Per il Comune di Savio dell'Adamello -
Il Responsabile dell'Area Tecnica

.....

- Per il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica -
Il Presidente

.....